

BOZZA DI CONVENZIONE

....., in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in....., Via/Piazza.....;

anche solo "*Comune*" o "*Amministrazione precedente*"

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza....., n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel..... con il numeroanche solo "*SOGGETTO PARTNER* "

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", in data .././20..,, in esecuzione della delibera/determina n.... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Partner, cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la determinazione n.... del .././20.. di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "*ETS*") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Gavardo in data .././20.. di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione;
- la Determinazione n del .././ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica un unico partenariato comunque funzionale all'attuazione del progetto definitivo, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Definitivo allegato, come declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento progettuale (DP) del Comune di

Gavardo e alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara dagli ETS.

A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Gavardo siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanta precede, il soggetto partner assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanta previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dall'1° settembre 2026 al 31 agosto 2030.

Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e del SOGGETTO PARTNER.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il SOGGETTO PARTNER mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale **[Allegato “..”]**.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Gavardo metterà a disposizione del SOGGETTO PARTNER le risorse previste al capitolo 7 del Documento Progettuale Preliminare.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse economiche messe a disposizione dal Comune di Gavardo, **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal SOGGETTO PARTNER.

Il personale del *Soggetto Partner*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Partner – il referente per i rapporti....., che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Il SOGGETTO PARTNER si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Gavardo, il Soggetto Partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Il Soggetto Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il comune di Gavardo è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del.....rilasciata da..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €...,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in €..... (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le modalità previste nel Documento Progettuale e nel Progetto Definitivo.

Il SOGGETTO PARTNER espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a....., avente le seguenti coordinate:....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Gavardo. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanta previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile. Il SOGGETTO PARTNER assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Gavardo le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

Il Comune di Gavardo assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal SOGGETTO PARTNER, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del SOGGETTO PARTNER, la quale è tenuta ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanta necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Il SOGGETTO PARTNER con cadenza procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo

che il Comune di Gavardo possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, il SOGGETTO PARTNER presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Articolo 9 – (Riattivazione del tavolo di co-progettazione e modifiche alla convenzione)

Considerando la natura “circolare” della co-progettazione, in quanto metodologia di attività collaborativa, oltre a che procedimento amministrativo orientato al partenariato, la stessa potrà essere riattivata, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto.

Possono essere apportate modifiche al progetto definitivo approvato:

1. quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione degli interventi a fronte dell'emergere di nuove ed imprevedute esigenze;
2. quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento degli interventi, si riscontri la necessità di attivare interventi aggiuntivi e complementari rispetto a quelli previste dal progetto approvato, allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
3. per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, ad interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell'accordo di collaborazione;
4. per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità dell'intervento derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della co-progettazione.

Le modifiche non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo allegato.

Le modifiche progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della convenzione/accordo di collaborazione.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della vigente disciplina di settore, il SOGGETTO PARTNER assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Gavardo.

9.2) Responsabile del trattamento per il SOGGETTO PARTNER è il....., mentre il Responsabile del trattamento per Comune di Gavardo è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Art. 11 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Gavardo si riserva la facoltà di irrogare una penale – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il SOGGETTO PARTNER possa produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Gavardo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il SOGGETTO PARTNER si è impegnata ad eseguire, come risultanti dalla Progetto Definitivo: penale da min.€500,00 a max € 3.000/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o

reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati nella procedura di gara.

Art. 12 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del SOGGETTO PARTNER il Comune di Gavardo liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della maggioranza degli ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della maggioranza degli ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- quando il SOGGETTO PARTNER si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Gavardo, in forma di PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvio normativo)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 14 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico del SOGGETTO PARTNER.

FIRME

Per.....

.....

Per il «.....»

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «.....», quale SOGGETTO PARTNER, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «.....»
